

**AVV. VITTORIO DEL BOVE**  
**AVV. MARINA SANGUIGNO**

80142 Napoli – Corso Garibaldi n. 388 [vittoriodelbove@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:vittoriodelbove@avvocatinapoli.legalmail.it)  
80129 Napoli – Via G. Santacroce n. 79 [marinasanguigno@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:marinasanguigno@avvocatinapoli.legalmail.it)

**Tribunale di Napoli**

**Proc. Unit. n. 475 - 1/2023**

**7° sez. civ. – G. Del. Dr. Eduardo Savarese**

**Relazione dell'O.C.C. sulla proposta del piano di ristrutturazione dei debiti formulata dal sig. MARCO PANDOLFI con contestuale richiesta di sospensione delle procedure esecutive in corso e dei finanziamenti**

Gli avv.ti **Vittorio Del Bove** (con cod. fisc. DLB VTR 71D05 A512X), con studio in Napoli al Corso Garibaldi 388, con indirizzo *pec* [vittoriodelbove@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:vittoriodelbove@avvocatinapoli.legalmail.it), e **Marina Sanguigno** (con cod. fisc. SNG MRN 83B60 F839U), con studio in Napoli, alla via G. Santacroce n. 79, con indirizzo *pec* [marinasanguigno@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:marinasanguigno@avvocatinapoli.legalmail.it) (d'ora in avanti, congiuntamente, "*i Gestori*"), in qualità di O.C.C.,

**premessato che**

1. - con istanza depositata presso l'O.C.C. del C.O.A. Napoli in data 23.1.2023, il sig. Marco Pandolfi (con cod. fisc. [REDACTED], nato a [REDACTED], ed ivi residente [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, anche solo il "*Debitore*") chiedeva la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento;
2. - con provvedimento del 25.1.2023 l'O.C.C. del C.O.A. Napoli, in persona del suo referente avv. Massimo Lauro, nominava in qualità di gestori gli scriventi professionisti indicati in epigrafe [All. n. 1], i quali accettavano l'incarico, con comunicazione inviata a mezzo *pec* il 25.1.2023, [All.ti n. 2 e n. 3];



3. - con ricorso depositato il 15.9.2023 il sig. Marco Pandolfi, rappresentato dagli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] e [REDACTED], con studio in Napoli, alla via D. Fontana n. 40 (di seguito, per brevità anche solo *gli Advisor*), adiva codesto on.le Tribunale al fine di sentir provvedere nel senso di accogliere la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti indicata nel ricorso;

4. - al fine di consentire il più agevole esame della proposta, provvedono a depositare la seguente relazione e, in via di premessa, dichiarano:

- di essere iscritti all'Albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, nonché iscritti all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso il medesimo Consiglio dell'Ordine, in qualità di gestori della crisi da sovraindebitamento;

- che con provvedimento del 25.1.2023 sono stati nominati dal detto Organismo quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di gestore della crisi, ai sensi di cui agli artt. 67 e ss. C.C.I.I., nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal sig. Marco Pandolfi, che risulta qualificabile come "consumatore" ai sensi di cui all'art. 67 del C.C.I.I..

In particolare, in relazione alla loro nomina in qualità di Gestori, dichiarano ed attestano preliminarmente:

(i) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del C.C.I.I.;

(ii) di non essere legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;



(iii) di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: di non essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

(iv) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;

(v) di non essere legati al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, che ne compromettano l'indipendenza;

(vi) di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

(vii) che il compenso dell'OCC per la gestione della procedura non comprende quello per l'opera prestata successivamente all'omologazione del piano;

(viii) che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli artt. da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplina la determinazione dei compensi e dei rimborsi delle spese dell'OCC. Ai fini della predisposizione della proposta del piano del consumatore, nonché della relativa attestazione, salvo diversa determinazione del Giudice, i sottoscritti hanno determinato un compenso prededucibile pari ad €. [REDACTED] CPA ed IVA come per legge, per un totale di €. [REDACTED] come da prospetto che si allega [All. n. 4].

5. - il Debitore è il sig. Marco Pandolfi (con cod. fisc. [REDACTED] [REDACTED]), nato a [REDACTED], ed ivi residente alla via [REDACTED], c.a.p. [REDACTED] [All. n. 5], di professione:



dipendente subordinato ( [REDACTED]  
[REDACTED] con  
sede in Napoli, alla [REDACTED], divorziato dalla [REDACTED]  
[REDACTED], con un figlio  
minore, il piccolo [REDACTED]  
[REDACTED] nato a [REDACTED], in affido condiviso con  
collocazione prevalente presso la madre;

6. - sono stati svolti svariati incontri con il Debitore e con i suoi Advisor, al fine di individuare le cause della situazione di sovraindebitamento e valutare le possibili soluzioni. Nel corso di tali confronti sono stati analizzati i documenti forniti e ne sono stati richiesti ulteriori per ricostruire la situazione economica e patrimoniale, nonché l'ammontare dei debiti, assunti dal sig. Pandolfi;

7. - è stato riscontrato che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 67 - 73 d.lgs. 14/2019.

In particolare,

- a) il Debitore è qualificabile come "consumatore";
- b) il Debitore si trova in una situazione di *sovraindebitamento*, cioè in una situazione di perdurante e grave sbilanciamento tra i debiti accumulati ed il patrimonio liquidabile;
- c) lo stato di sovraindebitamento risulta *incolpevole*: il Debitore non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, come, a titolo esemplificativo, facendo ricorso ad un credito sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali;
- d) il sig. Pandolfi non ha commesso iniziative e/o atti in frode ai creditori e non ha subito condanne, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 344 del C.C.I.I. [All. n. 6];



e) il Debitore ha cooperato al regolare svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e documentazioni utili e non ha in alcun modo ritardato o ostacolato lo svolgimento delle operazioni della procedura;

f) il Debitore ha sempre lavorato come lavoratore subordinato, svolgendo con diligenza il proprio lavoro;

g) non ricorrono nel caso di specie le condizioni ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I., in quanto: 1) il Debitore non è stato assoggettato ad altre procedure concorsuali; 2) il Debitore non risulta essere stato esdebitato, nei precedenti cinque anni, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione debitoria con colpa grave, malafede o frode; 3) il Debitore non risulta aver subito - per cause a lui direttamente imputabili - provvedimenti di annullamento o risoluzione dell'accordo di composizione della crisi ovvero un provvedimento di revoca o di cessazione degli effetti dell'omologa del piano del consumatore.

8. - l'incarico affidato agli scriventi Gestori è finalizzato alla predisposizione di una *relazione rispetto alla proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dal Debitore*, che **(i)** indichi le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento, **(ii)** valuti la diligenza del Debitore nell'assumere le obbligazioni, **(iii)** esponga le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere le obbligazioni a proprio carico, **(iv)** fornisca un resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi cinque anni; **(iv)** indichi l'eventuale esistenza di atti del Debitore in danno dei creditori; **(v)** fornisca un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal Debitore a corredo della proposta, nonché sull'operato dell'ente finanziatore nella valutazione del merito creditizio.



Tutto ciò premesso, al fine di adempiere a tale incarico, gli scriventi Gestori, come in epigrafe individuati,

**espongono quanto segue**

**I. - Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal C.C.I.I. applicabile alla fattispecie**

In via di premessa, deve riferirsi che si ritiene applicabile al caso di specie l'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67-73 C.C.I.I.), che consente al Debitore, laddove il piano proposto, sia omologato dal Tribunale, di riorganizzare le proprie obbligazioni senza il necessario consenso dei creditori.

Il sig. Pandolfi, infatti, può accedere all'istituto in questione, in quanto è un debitore/persona fisica che ha assunto le proprie obbligazioni per scopi estranei alla attività lavorativa.

La scelta della misura per la gestione della situazione di sovraindebitamento del sig. Pandolfi è ricaduta sulla ristrutturazione dei debiti del consumatore, in quanto preferibile sia rispetto all'esdebitazione, potendosi comunque garantire un (seppur minimo) rientro dei debiti, sia rispetto all'alternativa liquidatoria, dal momento che – come meglio si spiegherà, *infra* – il sig. Pandolfi non ha né beni né altre entrate oltre allo stipendio da rapporto di lavoro dipendente.

**II. - Le cause del sovraindebitamento: la diligenza nell'assunzione delle obbligazioni e le ragioni dell'incapacità di adempiere**

Le criticità dell'equilibrio economico - patrimoniale del sig. Pandolfi e la conseguente necessità di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sono state determinate dall'assunzione di una serie di debiti, contratti al fine di ripianare un debito iniziale, assunto in un periodo nel quale il sig. Pandolfi godeva



di un adeguato benessere finanziario, ed al fine di fronteggiare le spese derivanti dal mutamento della propria situazione familiare.

Come già precisato in premessa, il sig. Pandolfi è un dipendente, in qualità di [REDACTED] [REDACTED], con sede in [REDACTED] [REDACTED], e percepisce attualmente uno stipendio netto di €. [REDACTED] come emerge dalle certificazioni uniche, relative agli ultimi 3 anni; dalle collegate dichiarazioni dei redditi e dalla busta paga del mese di gennaio 2023, che si allegano alla presente relazione [All.ti dal n. 7 al n. 15].

Il sig. Pandolfi stipulava il primo contratto di finanziamento in occasione delle proprie nozze, nel 2009, con il Banco di Napoli s.p.a. (oggi, Intesa San Paolo s.p.a.), di importo pari ad [REDACTED] al fine di provvedere alle spese necessarie per la ristrutturazione ed arredo dell'abitazione coniugale, sita a [REDACTED], di proprietà della suocera, ma concessa in godimento alla figlia ed al marito.

Inizialmente, il sig. Pandolfi contraeva il debito, ritenendo di poterlo restituire, dal momento che non aveva ulteriori costi fissi, come, ad esempio, il canone di locazione di un immobile o le rate di un mutuo contratto per l'acquisto di una casa, sebbene il proprio stipendio costituisse l'unica entrata del nucleo familiare (come emerge dal modello 730 del 2011, dal quale risulta che anche la sig.ra [REDACTED] era a carico del sig. Pandolfi, All. n. 16).

Successivamente, però, la situazione mutava, in quanto il sig. Pandolfi e la moglie, la sig.ra [REDACTED] si separavano, con accordo omologato dal Tribunale di Napoli (decreto [REDACTED] emesso a conclusione del procedimento [REDACTED] All. n. 17), costringendo il Debitore non solo ad aumentare l'importo del prestito



originario (contratto di finanziamento con Intesa San Paolo n. 3217738 di importo pari ad €. [REDACTED], *All. n. 18*), ma anche a farne uno nuovo (contratto di finanziamento con Intesa San Paolo n. 3717996 di importo pari ad €. [REDACTED] *All. n. 19*), al fine di fronteggiare le spese contestuali e quelle successive alla separazione.

Infatti, a causa dello scioglimento del matrimonio, il sig. Pandolfi doveva provvedere alla ricerca di una nuova abitazione, idonea ad ospitare il figlio minore nei giorni fissati dall'accordo di separazione, che veniva individuata nell'appartamento sito in [REDACTED].

Se, per un verso, tali circostanze imponevano al Debitore di fare nuovamente ricorso ad un prestito, per altro verso, rendevano anche più difficile sostenere la rata per il rimborso dello stesso, in quanto a partire da quel momento il sig. Pandolfi era costretto a sopportare anche il costo del canone di locazione e ad anticipare, al momento della conclusione del contratto, ben tre mensilità, pari ad [REDACTED] ciascuna, a titolo di caparra.

Inoltre, a seguito della separazione dalla coniuge, emergevano ulteriori spese, quali i costi per l'arredo della casa e le spese di mantenimento dell'ex coniuge e del figlio minore, che venivano fissate e confermate anche con la successiva sentenza di divorzio ([REDACTED] *All. n. 20*) in €. [REDACTED] mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.

Le difficoltà incontrate dal sig. Pandolfi gli imponevano, suo malgrado, di fare nuovamente ricorso ad alcuni finanziamenti, dei quali, uno (prestito COMPASS n. 18707070 di €. [REDACTED] *All. n. 21*) per l'acquisto di un'auto, utile essenzialmente per accompagnare il figlio allo sport, e gli altri (prestito COMPASS n. 19917545 di €. [REDACTED], *All. n. 22*, e prestiti AGOS n. 6596460 di €. [REDACTED] *All. n.*





23, e n. 6598644 di €. [REDACTED] (All. n. 24) assunti nel tentativo estremo di ripianare il debito iniziale.

Nel momento in cui assumeva questi ulteriori debiti (anni 2017 e 2018) il sig. Pandolfi riteneva, in buona fede, di potervi fare fronte, ma, purtroppo, la sua situazione, già precaria, veniva, vieppiù, aggravata dalla circostanza che, in ragione della chiusura forzata delle attività commerciali per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19, il datore di lavoro del sig. Pandolfi ricorreva alla cassa integrazione, per cui l'attuale Debitore non solo doveva attendere svariati mesi prima di ricevere i pagamenti dei compensi, ma, poi, subiva anche una decurtazione del 40% dallo stipendio.

Dunque, una serie di cause di fatto, del tutto imprevedibili, ha determinato la necessità per il sig. Pandolfi di accedere al credito e di non riuscire a ripianare i debiti, rendendo il ricorso alla proposta giudiziale di ristrutturazione dei debiti l'unica via percorribile per porre fine alla catena di debiti.

È evidente, pertanto, che il Debitore ha contratto i debiti in assoluta buona fede, con l'unico obiettivo di provvedere al sostentamento suo e della propria famiglia.

Deve considerarsi, inoltre, che, già a partire dall'aumento del prestito operato da Intesa San Paolo, c'è stato un grave errore da parte dell'istituto di credito, che non ha correttamente valutato il merito creditizio (art. 68, co. 3, C.C.I.I.), come risulta dal calcolo del merito creditizio, che si allega alla presente [All. n. 25], dal quale risulta che il sig. Pandolfi poteva godere unicamente del prestito iniziale che aveva ricevuto, pari ad €. [REDACTED] Quindi, non solo ha errato la Intesa San Paolo, ma anche e soprattutto la COMPASS e la AGOS, che non hanno svolto gli opportuni accertamenti e, anzi, al fine di concedere il



prestito hanno riportato nei contratti dei dati patrimoniali non veritieri.

I vari finanziamenti, successivamente al primo di €. [REDACTED] sono stati concessi, quindi, dai vari istituti di credito senza svolgere le verifiche stabilite dall'art. 124 bis T.U.B., che impongono di accedere alle banche dati per valutare se effettivamente il soggetto richiedente può ottenere il credito, perché altrimenti sia le banche sia le società finanziarie avrebbero compreso la grave situazione di indebitamento nella quale versava il sig. Pandolfi, impedendogli di accedere ulteriormente al credito.

\* \* \* \*

Svolta questa opportuna premessa, si provvede a descrivere la situazione patrimoniale e finanziaria del Debitore.

### **III. - Esposizione della situazione patrimoniale e finanziaria del sig. Pandolfi:**

#### **- con specifico riferimento all'ATTIVO patrimoniale**

Quanto al **patrimonio immobiliare**, è stato possibile constatare, attraverso gli accertamenti fatti dagli scriventi ed i colloqui con il Debitore, che il sig. Pandolfi non ha alcun immobile di proprietà e negli ultimi cinque anni non ha compiuto atti dispositivi aventi ad oggetto proprietà immobiliari, che possano ritenersi eseguiti in pregiudizio dei creditori.

Quanto al **patrimonio mobiliare**, il Debitore:

- è titolare di una carta Postpay Evolution (n. 5333 1710 8621 0925), che utilizza per ricevere l'accredito dello stipendio ed il cui saldo, a fine mese, è, tuttavia, davvero irrisorio [All.ti n. 26 e 27];
- è proprietario del veicolo targato [REDACTED] che viene utilizzato essenzialmente per accompagnare il figlio minore allo sport e per



altre esigenze familiari, che, pertanto, si ritiene di non poter destinare al soddisfacimento dei creditori.

Di conseguenza, l'unica risorsa che può essere destinata al ripianamento dei debiti può essere identificata con il reddito da lavoro dipendente, che il sig. Pandolfi percepisce, in qualità di lavoratore dipendente subordinato (posizione contrattuale: [REDACTED] della [REDACTED] [REDACTED] i cui importi vengono sintetizzati nella tabella che segue:

PERIODO DI IMPOSTA	2019	2020	2021	2022
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]				
[REDACTED]				
[REDACTED]				
REDDITO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
TOTALE				

Questi sono i dati reddituali risultanti dai CUD degli ultimi quattro anni, allegati alla presente, da cui risulta un reddito mensile al netto di imposte pari ad €. [REDACTED] *All.ti dal n. 28 al n. 31*].

Nonostante le risorse da destinare al ripianamento dei debiti siano poche, la stabilità del lavoro del sig. Pandolfi, che è un dipendente della [REDACTED], da diversi anni, consente di ritenere che il Debitore possa sostenere il pagamento delle rate del piano come proposto con il ricorso introduttivo del presente procedimento.

#### **con specifico riferimento al PASSIVO patrimoniale**

È stato possibile ricostruire la situazione debitoria del sig. Pandolfi attraverso la consultazione delle banche dati e la conferma delle



posizioni debitorie, mediante procedura di circolarizzazione e riscontro da parte dei vari creditori [All. n. 32].

In particolare, la comunicazione di apertura della procedura da sovraindebitamento, con il provvedimento di nomina degli scriventi Gestori, unitamente alla richiesta di precisazione del credito, sono state inviate in data 13.2.2023 ai seguenti creditori: Intesa San Paolo s.p.a., MB Credit Solutions s.p.a. (quale cessionaria del credito in titolarità della Agos Ducato s.p.a.), Compass s.p.a., Comune di Napoli e Agenzia Entrate Riscossione.

Sono stati, quindi, identificati i seguenti importi a debito, per un totale complessivo di € [REDACTED] (da aggiornare con riferimento al totale degli interessi dovuti fino all'introduzione della domanda), che si riportano nella tabella seguente:

CREDITORE	TITOLO	IMPORTO
INTESA SANPAOLO S.P.A. [All. n. 33]	CONTRATTO DI FINANZIAMENTO REGOLATO SU c/c	€ [REDACTED]
MB CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (ceduto da AGOS S.P.A. ed affidato per il recupero alla FIRE S.P.A.) [All. n. 34]	CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE	€ [REDACTED]
COMUNE DI NAPOLI [All. n. 35]	TARI 2018, 2019, 2020, 2021, 2022	€ [REDACTED]
ADER [All. n. 36]	SANZIONE INFRAZIONE CDS	€ [REDACTED]
COMPASS S.P.A. [All. n. 37]	CONTRATTO DI PRESTITO PERSONALE	€ [REDACTED]

#### **IV. - Composizione del nucleo familiare e valore delle spese necessarie al sostentamento**



Come rilevabile dal certificato allegato alla presente relazione [All. n. 38], il nucleo familiare del sig. Pandolfi, successivamente al divorzio, è costituito solo da quest'ultimo.

Tuttavia, sono a carico del Debitore le spese per il mantenimento del figlio minore, il cui importo è stato stabilito con la sentenza di separazione e non ha subito modifiche per effetto del divorzio.

Sulla scorta di tale premessa, è possibile individuare l'ammontare delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

VOCI DI SPESA	PER MESE
ALIMENTI E BEVANDE	████████████████████ ████████████████████
UTENZE DOMESTICHE [All.ti n. 39 e 40]	€ ██████████
ALLOGGIO [All.ti dal n. 41 al n. 44]	████████████████████
MANTENIMENTO [All. n. 45]	€ ██████████ per lo sport

#### V. - Proposta di ristrutturazione dei debiti

Considerando che la soglia di povertà assoluta è stata individuata dall'ISTAT per il 2021 in relazione ai componenti del nucleo familiare del sig. Pandolfi in ██████████ e considerando che il sig. Pandolfi percepisce mensilmente un reddito netto pari ad € ██████████, di cui una parte destinata al canone di locazione ed altra parte al mantenimento del figlio minore, **l'importo destinato al pagamento dei debiti è pari ad € ██████████ mensili.**

Il rapporto reddito/debiti supera la percentuale massima indicata dalla Banca d'Italia pari al 35% e, pertanto, il sig. Pandolfi non ha la



possibilità di adempiere tutto il suo debito, considerate le spese necessarie al sostentamento suo e del figlio minore.

L'unico sistema per far fronte, seppur in minima parte ai suoi debiti, è ottenere l'approvazione del piano proposto, che prevede:

- il pagamento in prededuzione del compenso dell'O.C.C. e dell'Advisor;
- l'integrale soddisfacimento dei crediti muniti di privilegio;
- la falcidia del 65% dei restanti debiti.

Nel caso in cui il piano ottenesse l'omologa, l'estinzione del debito si avrebbe in circa [REDACTED]

#### Ordine dei pagamenti

1) Compenso OCC	prededucibile	[REDACTED]	rate dalla [REDACTED] [REDACTED]
2) Compenso Advisor	prededucibile	[REDACTED]	rate dalla [REDACTED] [REDACTED]
3) Comune di Napoli	privilegio generale (anno 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)	[REDACTED]	rate dalla [REDACTED] [REDACTED]
4) ADER	privilegio generale (anno 2010)	[REDACTED]	rate dalla [REDACTED] [REDACTED]
5) Intesa San Paolo	chirografo	[REDACTED]	rate dalla [REDACTED] [REDACTED]



6) MB Credit Solutions	chirografo	██████████	rate dalla ██████████ ██████████
7) Compass	chirografo	██████████	rate dalla ██████████ ██████████

### Modalità di pagamento

Il Debitore pagherà i creditori secondo l'ordine sopra indicato mediante bonifico bancario mensilmente in rate da ██████████ all'atto della ricezione dello stipendio, secondo l'ordine di preferenza e quello temporale, assicurando il pagamento integrale dei crediti muniti di privilegio ed il 35% di soddisfacimento ad ogni credito chirografo.

\* \* \* \* \*

Alla luce di tutto quanto sopra riportato e rappresentato, i sottoscritti Avv.ti Vittorio Del Bove e Marina Sanguigno in funzione di gestori della crisi da sovraindebitamento nominati dall'O.C.C. istituito presso il C.O.A. di Napoli, valutata completa ed attendibile la documentazione fornita dal sig. Pandolfi,

### **chiedono**

all'On.le Tribunale di Napoli, 7° sez. civ., in persona del G. D. Dr. E. Savarese, di voler provvedere nel senso di:

- 1) in via preliminare, sospendere la procedura esecutiva recante R.G. n. ██████████, pendente innanzi al G.E. Dr.ssa Arianna Speranza;
- 2) in via principale, omologare il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. Pandolfi, come descritto con la presente relazione, in base al quale il Debitore si impegna a pagare il compenso dell'O.C.C.



e dell'Advisor in prededuzione, a soddisfare integralmente i crediti privilegiati ed a soddisfare gli ulteriori creditori nella misura del 35% dell'importo di ciascun credito.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Provvedimento di nomina da parte dell'O.C.C.;
- 2) Accettazione incarico avv. Marina Sanguigno;
- 3) Accettazione incarico avv. Vittorio Del Bove;
- 4) Tabella compenso O.C.C.;
- 5) Documento di riconoscimento sig. Pandolfi;
- 6) Certificato casellario giudiziale;
- 7) CU 2020 [REDACTED];
- 8) CU 2020 [REDACTED];
- 9) CU 2021 [REDACTED];
- 10) CU 2021 [REDACTED];
- 11) CU 2022 [REDACTED];
- 12) CU 2022 [REDACTED];
- 13) Dichiarazione redditi 730/2021;
- 14) Dichiarazione redditi 730/2022;
- 15) Busta paga;
- 16) Dichiarazione redditi 730/2011;
- 17) Sentenza di omologa accordo separazione;
- 18) Contratto di finanziamento Intesa San Paolo n. 3217738;
- 19) Contratto di finanziamento Intesa San Paolo n. 3717996;
- 20) Sentenza di divorzio;
- 21) Contratto di prestito personale COMPASS n. 18707070;
- 22) Contratto di prestito personale COMPASS n. 19917545;
- 23) Contratto di prestito personale AGOS n. 6596460;
- 24) Contratto di prestito personale AGOS n. 6598644;
- 25) Foglio di calcolo del merito creditizio;





- 26) Saldo carta postpay Evolution;
- 27) Giacenza media carta postpay Evolution;
- 28) CU anno 2019;
- 29) CU anno 2020;
- 30) CU anno 2021;
- 31) CU anno 2022;
- 32) Certificato CRIF;
- 33) Precisazione del credito Intesa San Paolo;
- 34) Precisazione del credito MB Credit Solutions;
- 35) Precisazione del credito Comune di Napoli;
- 36) Precisazione del credito Agenzia Entrate;
- 37) Precisazione del credito Compass;
- 38) Certificato di stato di famiglia;
- 39) Utenze domestiche;
- 40) Utenze domestiche;
- 41) Contratto di locazione;
- 42) Pagamento canone di locazione;
- 43) Certificato di residenza;
- 44) Pagamento oneri condominiali;
- 45) Pagamento assegno mantenimento.

Napoli, 26.9.2023

Avv. Vittorio Del Bove

Avv. Marina Sanguigno

